

**Impossibilità di derogare alla prescrizione prevista dal par. 26.5 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 separando i ruoli GIP/GUP affidandoli a due distinti magistrati in un Tribunale composto da 9 giudici e privo di ufficio GIP/GUP.**

*(Risposta a quesito del 30 luglio 2010)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito con il quale il Presidente della Corte di appello di ... propone al Consiglio superiore della magistratura di valutare se in un Tribunale composto da 9 giudici e privo di ufficio GIP/GUP non sia da privilegiare la scelta precedentemente adottata dal Presidente del Tribunale di separare i ruoli GIP/GUP affidandoli a due distinti magistrati;

- considerato che il Consiglio superiore della magistratura ha già vagliato la possibilità di derogare alla prescrizione prevista dal par. 26.5 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011, ritenendo che la deroga fosse possibile solo in alcuni casi in cui la situazione di organico rendesse estremamente difficoltosa l'applicazione del dettato della vigente Circolare sulle tabelle relativo alla necessaria cumulabilità delle funzioni GIP/GUP. Tale deroga è stata ritenuta possibile, dunque, nelle sole ipotesi di organico dell'ufficio non maggiore di sei unità (dunque per i Tribunali di Aquila, Camerino, Casale Monferrato, Lanusei, Mistretta, Orvieto, Spoleto, Tolmezzo, Tortona e Urbino), e “ in quei casi in cui l'organico di fatto fosse sceso, per effetto di vacanze e/o assenze di varia natura, di un terzo al di sotto dell'organico di diritto, in modo tale da impedire il soddisfacimento dell'esigenza attestata alla lett. d) del punto 2 della Premessa alla Circolare sulle tabelle per il triennio 2009-2011 circa il favor che la cumulabilità delle funzioni GIP/GUP persegue in ordine al “raggiungimento di una professionalità quanto più completa nello svolgimento di funzioni particolarmente delicate”, dal momento che un organico di fatto ridotto a 4 giudici più il Presidente determina rischi di incompatibilità destinati a raggiungere vette inaccettabili con conseguenze assai negative per il già difficoltoso funzionamento dell'ufficio. L'ammissibilità di una deroga siffatta - che non inficia tuttavia il principio generale che resta inalterato – risulta giustificata, come si è detto, solo da una contingente scopertura che faccia scendere le presenze ad un numero di giudici pari o inferiore a due terzi dell'organico” ( vedi delibera plenaria del 7 aprile 2010 prot. 8305 ).

Tanto premesso deve ritenersi che in un Tribunale composto da 9 giudici e privo di ufficio GIP/GUP non sia possibile separare i ruoli GIP/GUP affidandoli a due distinti magistrati, dovendosi dare piena applicazione al disposto della Circolare Tabelle 2009-2011 di cui al par. 26.5,

delibera

di rispondere al quesito come in parte motiva.”